

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA INTIT S.R.L.

(1) PREMESSA

Tutti i rapporti commerciali che saranno negoziati tra INTIT S.r.l. ed i Clienti sono regolati esclusivamente dalle seguenti Condizioni Generali di vendita e dalle Condizioni Particolari, se applicabili, salvo eventuali deroghe che dovranno comunque risultare da atto scritto. Il Cliente accetta le seguenti condizioni generali e condizioni particolari, se applicabili, anche se difforni dalle proprie condizioni generali o particolari di acquisto.

(2) DEFINIZIONI

Agli effetti delle presenti condizioni generali e delle obbligazioni che ne discendono, i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi:

- i. *“Macchine”*: macchine, dispositivi ed elementi macchina.
- ii. *“Ordine”*: il modulo Ordine per la Fornitura di prodotti, licenze e Servizi di Manutenzione INTIT S.r.l. (di seguito “Ordine”) o qualunque altro documento a ciò predisposto dalla INTIT S.r.l. ed accettato dal Cliente o da quest’ultimo direttamente formulato, che faccia riferimento alle presenti Condizioni e che sia debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente ed accettato dalla INTIT S.r.l.
- iii. *“Condizioni”*: le presenti Condizioni Generali e Particolari se applicabili.
- iv. *“Contratto”*: contratto od offerta di fornitura a cui si applicano le presenti “Condizioni”.
- v. *“Parte venditrice”*: la INTIT S.r.l.
- vi. *“Parte acquirente” o “Cliente”*: il soggetto giuridico che acquistano prodotti o servizi presso INTIT S.r.l.
- vii. *“Fornitura”* indica indistintamente la vendita di prodotti o la fornitura di servizi svolta da INTIT S.r.l.
- viii. *“Servizio” o “Prestazione”*: è lo svolgimento di un compito, di un incarico, di una consulenza, di una assistenza, o l’abilitazione ad accedere a delle risorse (quali una raccolta di dati) rese disponibili dal Cliente.
- ix. *“Accettazione di un Vs. ordine per Servizi”*: un Servizio diventa soggetto alle presenti Condizioni, allorché INTIT S.r.l. lo accetta restituendo l’ordine con la firma per accettazione, o iniziandone la fornitura.
- x. *“Tariffa base”*: è la tariffa giornaliera applicata all’erogazione del Servizio in orario lavorativo ordinario (09 –13 / 15-19).
- xi. *“Spese”*: s’intendono quelle legate al viaggio (rimborso chilometrico) e quelle legate ai costi di permanenza, esposte a piè di lista.
- xii. *“Diritto di chiamata”*: è la tariffa forfettaria eventualmente applicata per ogni intervento eseguito dal personale fuori dalla sede della INTIT S.r.l.

xiii. *“Corrispettivi”*: i corrispettivi possono avere le seguenti modalità di fatturazione, anche in combinazione:

- a) Soluzione unica (in caso di progetto a corpo con pagamento anticipato).
- b) Periodicamente, a misura di tempo (in caso di Servizi prestati su base giornaliera od oraria).
- c) A corpo (in caso di prezzo convenuto per progetto con Servizi di tipo personalizzato).

xiv. *“Prodotti Software”* oggetto del “Contratto”: nel seguito saranno chiamati “Programmi”; il termine “Programmi” significa quei determinati prodotti chiaramente identificati nel “Contratto” ed esclusivamente se mantenuti in forma originale.

(3) OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI INTIT srl

INTIT S.r.l. si impegna a fornire su mandato del Cliente, ai termini e alle condizioni che seguono:

- forniture di materiale informatico hardware e software
- servizi di assistenza tecnica ed informatica pre e post vendita
- consulenza informatica e direzionale
- servizi gestiti.

Allo svolgimento delle suddette attività si applicano le seguenti condizioni generali.

(4) ORDINI COMMERCIALI

Ogni ordine di acquisto o di incarico del Cliente deve essere formulato per iscritto ed ha valenza di proposta irrevocabile di acquisto, che si intende accolta da INTIT S.r.l. soltanto per effetto di accettazione scritta inviata tramite lettera, e-mail o fax.

Una volta ricevuto l’ordine dal Cliente, è facoltà di INTIT S.r.l. di accettarlo o meno in ragione delle proprie esigenze imprenditoriali, tecniche od organizzative, nonché in caso di elementi idonei a far dubitare sulla solvibilità del cliente o in caso di negligenza di quest’ultimo nel rendere la documentazione necessaria. L’esecuzione dell’ordine da parte di INTIT S.r.l. implica l’accettazione tacita dell’ordine ad opera di entrambe le parti.

Il Cliente non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, di risarcimento del danno o pretese di alcun genere in caso di mancata accettazione del proprio ordine, fatto salvo il diritto a vedersi restituito il corrispettivo, eventualmente già corrisposto, senza diritto ad ulteriori crediti.

(5) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI O DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Salvo deroga scritta, le spedizioni saranno effettuate franco magazzino INTIT S.r.l., a mezzo di trasportatori individuati a cura di INTIT S.r.l. o scelti dal Cliente; le spese di spedizione e di assicurazione dei prodotti, fatto salvo diverso accordo tra le parti,

verranno addebitate al Cliente.

I termini di consegna dei prodotti ordinati o di svolgimento dei servizi, salvo diversi accordi scritti, sono indicativi e non essenziali per gli interessi delle parti.

INTIT S.r.l. si riserva il diritto di adempiere agli ordini anche attraverso consegne o prestazioni parziali; ove il Cliente intenda rifiutare un eventuale consegna o prestazione, dovrà dichiararlo preventivamente per iscritto.

Nel caso in cui l'adempimento dell'ordine sia reso impossibile o comunque più oneroso da cause non dipendenti dalla sua volontà, INTIT S.r.l. potrà recedere dal contratto, per mezzo di comunicazione scritta inviata al Cliente comunicando il motivo che giustifica il recesso.

In ogni caso, in relazione ai termini di consegna dei prodotti o di svolgimento dei servizi:

- eventuali ritardi di INTIT S.r.l. nell'adempimento dell'ordine non daranno in alcun modo titolo per pretendere nei suoi confronti risarcimenti, indennizzi od esborsi;
- fatte salve eventuali deroghe pattuite per scritto, non sono riconosciuti né accettati da INTIT S.r.l. termini di consegna tassativi o previsioni di penali contrattuali in caso di ritardo nelle consegne o prestazioni.

(6) PAGAMENTI

Il corrispettivo per l'esecuzione delle forniture verrà concordato per iscritto tra le parti con riguardo a ciascun Ordine.

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo di ogni onere, costo o esborso o spettanza maturata a favore di INTIT S.r.l. per lo svolgimento delle Forniture, a prescindere da quale ne sia l'intensità, la durata o l'effettivo svolgimento.

In difetto di puntuale pagamento alle scadenze pattuite, e ferma restando la facoltà di INTIT S.r.l. di avvalersi del rimedio di cui all'art. 1460 c.c. sospendendo o interrompendo ogni Fornitura in corso di esecuzione, saranno dovuti dal Cliente interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 d.lgs. 231/2002. In ogni caso, il Cliente non potrà sospendere in alcun modo o per nessuna ragione il pagamento dei corrispettivi in corso, essendo riservata ogni eccezione, contestazione o pretesa, anche in ordine alla validità e correttezza delle Forniture eseguite da INTIT S.r.l., al corretto e integrale pagamento degli importi pattuiti quale remunerazione dell'Incarico.

Il mancato pagamento alle scadenze pattuite, od ogni altro fatto che determini o faccia supporre l'inadempimento del Cliente, comporta la decadenza dai termini concordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di INTIT S.r.l. verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, INTIT S.r.l. avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati o di risolvere immediatamente di diritto ogni contratto in corso, senza alcun indennizzo, refusione od obbligo di risarcimento a favore del Cliente.

(7) ESCLUSIONE DI GARANZIA PER LE FORNITURE DI HARDWARE E SOFTWARE

Le compravendite di materiale informatico realizzate da INTIT S.r.l. riguardano prodotti che sono realizzati da terzi soggetti produttori e avvengono dunque con espressa esclusione di qualsiasi forma di

garanzia sia in ordine al buon funzionamento dei beni venduti sia in ordine alla presenza di vizi redibitori. L'acquisto di hardware, software od altre applicazioni informatiche presso INTIT S.r.l. comporta l'applicazione integrale delle condizioni di garanzia fornite direttamente dai Produttori, di cui il Cliente può avvalersi in qualunque momento nei termini e nelle forme di volta in volta stabilite da essi.

INTIT S.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze e/o non corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti o delle applicazioni rispetto a quanto comunicato dai produttori. Ogni informazione commerciale o pubblicitaria fornita dalla struttura di vendita di INTIT srl prima dell'acquisto costituisce esclusivamente attività di orientamento e supporto ai Clienti e non sostituisce o surroga in alcun modo l'informazione relativa alle specifiche tecniche dei prodotti o degli applicativi software commercializzati che i produttori pubblicizzano e comunicano al mercato.

Prima di procedere all'acquisto, il Cliente ha l'obbligo specifico di valutare, in autonomia, le caratteristiche dei prodotti hardware e/o degli applicativi software mediante consultazione delle relative schede tecniche del produttore.

(8) FORNITURE NON CONTEMPLATE NELL'ORDINE COMMERCIALE

Qualora durante lo svolgimento delle forniture di beni o servizi concordate si renda necessario eseguire attività non contemplate nell'Ordine, a meno che il Cliente non accetti di provvedere alla loro esecuzione corrispondendo l'anticipazione delle somme necessarie, INTIT S.r.l. avrà diritto a non eseguirle, interrompendo ogni ulteriore Prestazione.

La stessa disciplina sarà applicabile al caso di Prestazioni taciute dal Cliente o nel caso di Prestazioni che non sia possibile eseguire nel rispetto degli adeguati parametri di sicurezza ed efficienza.

Nel caso in cui l'esecuzione di determinati lavori non offra garanzia per la sicurezza dell'opera o dei propri addetti o per il buon fine della Fornitura, o in caso di mancato accordo sul corrispettivo dovuto per forniture non contemplati in offerta, INTIT S.r.l. ha facoltà di interrompere la fornitura stessa, rinunciando, senza alcun costo, esborso o responsabilità, a terminare l'Ordine.

In tal caso, spetteranno a INTIT S.r.l. i corrispettivi maturati per l'attività sino ad allora svolta.

(9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Durante lo svolgimento delle Prestazioni, tanto INTIT S.r.l. quanto il Cliente, per il caso che quest'ultimo sia direttamente coinvolto nelle attività da svolgere, si obbligano ad impiegare personale direttivo, tecnico ed operaio, idoneo e qualificato, preventivamente addestrato alla specifica attività oggetto dell'Incarico anche sotto il profilo antinfortunistico ed in numero sufficiente in relazione all'entità delle opere ed ai termini di consegna.

Il Cliente è tenuto, a sue spese, ad accertarsi preventivamente dello stato di conservazione, di deposito e di custodia dei beni e dei luoghi di proprietà di terzi interessati dalle Prestazioni pattuite con INTIT S.r.l.

Il Cliente dovrà programmare i lavori concordando localmente le attività in modo da non interferire con le attività di INTIT S.r.l., e in modo tale da non arrecare a quest'ultima fermi di lavoro o interferenze.

INTIT S.r.l. si impegna ad effettuare tutte le Prestazioni pattuite con la più idonea e sufficiente organizzazione propria, di personale, attrezzature ed accessori e con quanto altro possa occorrere per il più razionale e perfetto espletamento dei servizi in oggetto.

Nello svolgimento delle Prestazioni, il Cliente si obbliga a mettere a disposizione di INTIT srl. apparecchiature moderne ed efficienti in regola con le norme antinfortunistiche in vigore, tanto che in nessun caso si rechi danno o molestia a persone o cose.

Il Cliente si obbliga comunque a mantenere INTIT S.r.l. indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo dal personale da esso dipendente compresi i casi di responsabilità solidale.

INTIT S.r.l. si riserva la facoltà di concedere in subappalto l'esecuzione dei servizi e delle consulenze a terze parti, il Cliente autorizza espressamente, sin da ora, INTIT S.r.l. al subappalto dei lavori ai sensi dell'art. 1656 C.C....

(10) DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E/O INTELLETTUALE

Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'oggetto delle Forniture di INTIT, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di INTIT o di Terzi.

Qualsiasi materiale che formi oggetto di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale in favore di Terzi e che sia messo a disposizione del Cliente tramite la fornitura sarà utilizzato dal Cliente nel rispetto di tali diritti. Il Cliente assume ogni responsabilità in proposito, e si impegna a manlevare ed a tenere indenne, ora per allora, INTIT da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

Nel caso in cui il Cliente violi i diritti di proprietà industriale o intellettuale di INTIT e/o di Terzi, INTIT si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

(11) RESPONSABILITÀ

INTIT S.r.l. non sarà responsabile nel caso di ritardi, mancato svolgimento o malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione dei Servizi causati da (a) forza maggiore, (b) manomissioni o interventi sul Servizio o sugli Apparati, effettuati da parte del Cliente ovvero da parte dei terzi non autorizzati (c) malfunzionamenti dei terminali utilizzati dal Cliente; (d) interruzione totale o parziale del Servizio di accesso alla rete causato da altro operatore di telecomunicazioni; (e) ogni altro fatto o circostanza non riconducibile a dolo o colpa grave di INTIT S.r.l.

INTIT S.r.l., parimenti, non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni dell'erogazione del servizio derivanti da inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed infortunistica) e viene sollevata fin da ora da ogni responsabilità riguardante la perdita di dati (parziale o totale) a seguito di un intervento eseguito su sistemi informatici del Cliente, in quanto il Cliente è tenuto all'obbligo del salvataggio

quotidiano dei propri dati su supporti magnetici, ottici o comunque esterni onde permetterne, in caso di perdita, il relativo ripristino.

Qualora la responsabilità di INTIT S.r.l. derivi da fatto del terzo, il Cliente non potrà pretendere verso INTIT S.r.l. un risarcimento superiore a quello previsto a favore della stessa INTIT S.r.l. nei rapporti contrattuali e non con lo stesso terzo responsabile.

In ogni caso, fatti salvi gli obblighi inderogabili di legge, e ad eccezione di quanto previsto al paragrafo che segue, qualora INTIT S.r.l. fosse ritenuta responsabile dell'inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni derivanti dai rapporti negoziali pattuiti, il risarcimento totale dovuto al Cliente o a terzi non potrà in alcun modo superare il 100% del corrispettivo del Servizio in ordine al quale si rivendica lo specifico danno.

Qualora INTIT fosse ritenuta responsabile dell'inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni relative ai servizi di server farm di cui al titolo "CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI "SERVER FARM" il risarcimento totale dovuto al Cliente non potrà in alcun modo superare il 10% del corrispettivo del Servizio in ordine al quale si rivendica lo specifico danno.

In nessun caso INTIT, per effetto dell'inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni derivanti da rapporti negoziali pattuiti, potrà essere ritenuta responsabile di richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti del Cliente. Il Cliente si impegna, ora per allora, a mantenere indenne e manlevare INTIT da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa di terzi per i danni agli stessi arrecati dal Cliente mediante l'utilizzo dei beni e/o dei Servizi. Il Cliente dovrà sostenere tutti i costi, risarcimento di danni ed oneri, incluse le eventuali spese legali, che dovessero scaturire da tali azioni di responsabilità e si impegna ad informare INTIT qualora tale azione dovesse essere intentata nei propri confronti.

In nessun caso INTIT S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze dovute a danni speciali, consequenziali, indiretti o simili, inclusa la perdita di profitti.

(12) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione dei rapporti negoziali in essere con INTIT S.r.l. sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di mancato rispetto della presente disposizione, INTIT S.r.l. ha fondato motivo di opporsi alla cessione comunicata o notificata, rifiutando l'esecuzione delle prestazioni residue.

Parimenti, è vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti eventualmente vantati verso INTIT S.r.l.

(13) CAUSE DI RECESSO

INTIT S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dai rapporti negoziali in essere con i Propri clienti, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione dell'azienda o del ramo d'azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle Prestazioni che il Cliente ha richiesto o pattuito;
- rinvio a giudizio di un rappresentante del Cliente per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità incidano sull'affidabilità e moralità dello stesso Cliente o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;

c) fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione del Cliente;
INTIT S.r.l. potrà esercitare la facoltà di recesso di cui al presente articolo dandone comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.

(14) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

INTIT S.r.l. Avrà facoltà di risolvere il contratto di diritto mediante semplice comunicazione al Cliente nel caso di mancato o ritardato pagamento nel termine pattuito delle somme dovute a titolo di corrispettivo. Ove il contratto venga risolto per fatto e colpa del Cliente, INTIT S.r.l. tratterrà, a titolo di penale, le somme già versate ed avrà diritto a percepire le somme già fatturate, anche se non ancora corrisposte dal Cliente, o da fatturare; il tutto con salvezza, a favore di INTIT S.r.l. del risarcimento del danno ulteriore.

(15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento in conformità con le disposizioni del d.lgs. 196/2003.
INTIT S.r.l. dichiara inoltre che le suddette informazioni verranno utilizzate per le finalità e gli scopi indicati nella propria informativa aziendale.

(16) RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto o l'organizzazione e le Prestazioni di INTIT S.r.l. di cui il Cliente o i propri dipendenti o collaboratori siano venuti a conoscenza in relazione ai rapporti negoziali pattuiti, dovranno essere trattati in modo assolutamente riservato e, nel rispetto dell'art. 621 e segg. del c.p., non potranno essere in alcun modo resi disponibili a terzi neanche parzialmente.

(17) LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

I rapporti negoziali pattuiti con il Cliente sono disciplinati dalla legge italiana, qualunque sia il luogo in cui debbano essere eseguite le prestazioni o le forniture pattuite e qualunque sia la nazionalità del Cliente.
Ogni controversia relativa all'esecuzione, validità, interpretazione e opponibilità dei rapporti negoziali pattuiti con il Cliente è devoluta alla cognizione esclusiva del foro di Frosinone, che non sarà derogabile neppure per ragioni di connessione.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI, ASSISTENZA E SVILUPPO.

(18) DURATA

Ogni contratto ha validità di 12 mesi, salvo diversamente specificato sull'ordine, a decorrere dalla data di stipula del "contratto" stesso e verrà tacitamente rinnovato.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dall'inizio del relativo servizio, salvo diversamente specificato sull'ordine. In tal caso, la parte che intende recedere dovrà comunicare la propria volontà a mezzo raccomandata AR o pec da inviarsi entro tre mesi dalla cessazione della scadenza del contratto; in difetto di tale disdetta, il contratto proseguirà per eguale periodo di dodici mesi.

(19) CORRISPETTIVI E PAGAMENTO tariffe base

Le Tariffe base dei Servizi potranno essere variate, previo preavviso scritto di tre mesi, inoltre la Tariffa base è soggetta all'applicazione di coefficienti, che tengono conto di orari di erogazione disagiata e urgenze:

Tariffa effettiva = Tariffa base * Coefficiente correttivo

Coefficienti correttivi	
Orario notturno (20,00 – 08,00)	1,5
Urgenza entro le 12 ore	1,5
Orario notturno + urgenza	2
Orario festivo (domenica, sabato e festività)	1,7

Il corrispettivo indicato nel "contratto" si intende al netto di qualsiasi imposta o contributo.

Per usufruire di esenzioni, deve essere consegnata la apposita documentazione.

La modalità di pagamento sarà concordata al momento dell'ordine. Il corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT del FOI.

L'assistenza presso il cliente, se prevista, sarà computata per un minimo di un'ora anche se la durata dovesse essere inferiore; decorsa la prima ora, l'assistenza sarà computata a multipli indivisibili di ore.

Se non altrimenti specificato saranno addebitate le "Spese" ed il tempo impiegato per la trasferta del personale moltiplicato la tariffa applicata per l'intervento.

La "Parte venditrice" si riserva la facoltà di aumentare il corrispettivo dovuto applicando il "diritto di chiamata".

(20) CORRISPETTIVI E PAGAMENTO CONTRATTO

Il corrispettivo indicato nel "contratto" si intende al netto di qualsiasi imposta o contributo.

Per usufruire di esenzioni, deve essere consegnata la apposita documentazione.

La modalità di pagamento sarà tramite ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni dalla data di fattura, spostata alla fine del mese di scadenza, se non diversamente specificato nell'ordine.

Il corrispettivo verrà aggiornato ad ogni scadenza in base alla variazione dell'indice FOI elaborato dall' ISTAT.

L'assistenza telefonica, se prevista, verrà computata per un minimo di quindici minuti anche se la durata della stessa dovesse essere inferiore; decorsi i primi quindici minuti, l'assistenza sarà computata di quindici minuti in quindici minuti per ogni periodo o frazioni successive.

L'assistenza presso il cliente, se prevista, sarà computata per un minimo di un'ora anche se la durata dovesse essere inferiore;

decorso la prima ora, l'assistenza sarà computata a multipli indivisibili di ore. Saranno anche considerati i tempi ed i costi di trasferta.

Ferentino, 11/01/2024

(21) ESCLUSIONI

NON È PREVISTA ALCUNA FORMA DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI

INTIT S.r.l. (la Parte venditrice)

IL CLIENTE

Si dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 22,23, 27, 28, 29.

INTIT S.r.l. (la Parte venditrice)

IL CLIENTE

INTIT Srl FROSINONE Via Asi, 7 - Km. 1,200 - 03013 Ferentino (FR)

Tel. +39 0775 224453
Fax +39 0775 223738

Portale Clienti: b2b.intit.it
Quista: www.quista.it

Call Center Daily 848 800 867
E-mail: info@intit.it - Web: www.intit.it

Cod.Fisc. e P. Iva 01913170609

